

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311.

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di Dicembre, in Aidomaggiore, nella sede comunale, Piazza Parrocchia, 6 – Aidomaggiore (Or)

TRA

Comune di Aidomaggiore (Or), di seguito “Ente utilizzatore”, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, c.f. _____, il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Aidomaggiore

E

Comune di _____ (___), di seguito “Ente di provenienza”, rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, c.f. _____, il/la quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di _____.

PREMESSO CHE

- L'articolo 1, comma 557, della Legge 30/12/2004 n. 311 prevede che “ I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

- con parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2141/2005 e circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;

- il Comune di Aidomaggiore, con nota prot. n. ___ del ___/___/_____, ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, l'utilizzo temporaneo e parziale presso l'Area Tecnica, dalla data di stipula della convenzione e sino al 30/04/2018, dell'attività lavorativa del Collaboratore Tecnico Cat. B/3 _____, dipendente a tempo indeterminato del Comune di _____, per un massimo di 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo;

- il Comune di _____, con nota prot. n. ___ del ___/___/_____, ha autorizzato l'utilizzo temporaneo e parziale del Collaboratore Tecnico Cat. B3 _____, come da richiesta del Comune di Aidomaggiore;

- che il Collaboratore Tecnico Cat. B3 _____, dipendente a tempo indeterminato del Comune di _____, ha espresso, con nota a prot. n. ___ del ___/___/_____, il proprio consenso a prestare temporaneamente attività lavorativa per un massimo di 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro d'obbligo presso l'Area Tecnica del Comune di Aidomaggiore;

- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo e parziale dell'attività lavorativa per un massimo di 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro d'obbligo, da parte dell'Ente utilizzatore, del Collaboratore Tecnico Cat. B3 _____, dipendente a tempo indeterminato del Comune di _____, presso l'Area Tecnica del Comune di Aidomaggiore.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data di stipula e avrà scadenza al 30/04/2018.

Essa potrà essere rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale con deliberazioni di entrambi gli Enti;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni con preavviso di almeno trenta giorni;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente.

ART. 3 – Status giuridico della dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo della dipendente

L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire temporaneamente delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro massimo di n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 08 aprile 2003 n. 66, come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004 n. 213.

ART. 5 – Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 12 ore settimanali, è determinata previa intesa con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'Ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'Ente utilizzatore saranno accertate da detto Ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'Ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del Comune di Aidomaggiore.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'Ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'Ente utilizzatore.

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'Ente di provenienza previa intesa con l'Ente utilizzatore.

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun Ente in relazione al rispettivo interesse, previa intesa tra gli enti stessi.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'Ente utilizzatore provvederà a corrispondere al dipendente il compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (B4), per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'Ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 9 ore settimanali.

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Aidomaggiore (OR), ___/___/_____

Per il Comune di Aidomaggiore

Per il Comune di _____

Per accettazione il dipendente
